



# Comune di Asiago

Provincia di Vicenza

COPIA

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Numero 157 del 06-12-2016

**OGGETTO: FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2017 2019**

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di dicembre alle ore 09:00 nella Residenza Municipale, regolarmente convocata, dietro invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

RIGONI STERN ROBERTO	SINDACO	P
RIGONI DIEGO	VICE SINDACO	P
SELLA FRANCO	ASSESSORE	P
STEFANI CHIARA	ASSESSORE	P
DALLE AVE EGLE	ASSESSORE	P

Presenti n. 5 e Assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dr. SACCO STEVANELLA DR. PAOLO.

Il Sig. RIGONI STERN ROBERTO in qualità di SINDACO assume la Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.";
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6 - comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.";
- l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale.

### Richiamati:

1. l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
2. l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
3. il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
4. la legge 12 marzo 1999, n. 68.

Dato atto che l'Amministrazione si trova nella seguente situazione rispetto alle possibilità di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti per l'anno 2015, sulla base dei dati di consuntivo, pari al 29,21%, calcolato ai sensi dell'art. 76 - comma 7, del D.L. 112/2008, (come richiesto dal questionario al rendiconto da inviare alla Corte dei Conti);
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1 - comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2015 è stata inferiore alla spesa del triennio 2011-2013 e l'attuale spesa iscritta a bilancio 2016 rimane inferiore rispetto a tale media triennale;
- è stato approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48 - comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione n. 87 del 13 luglio 2010 e con deliberazione n. 170 del 15/12/2015;

I limiti di spesa del personale sono i seguenti:

	media triennio 2011 2013	PREVISIONE 2017
Spese intervento 01	1.848.086,02	1.619.011,00
Spese intervento 03	31.532,60	29.000,00
Spese intervento 07	132.191,57	124.501,00
Spesa per convenzione	-	0
Totale spese personale (A)*	2.011.810,19	1.772.512,00
(-) Componenti escluse (B)**	118.750,64	30.000,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	1.893.059,55	1.742.512,00
		5.464.598,00
Spesa corrente		
Percentuale		31,89%

Ricordato in particolare che, l'articolo 76 - comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente stabilisce che "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento (408) della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma (...).

Richiamato l'art. 6-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione.

Richiamato l'art. 3 - comma 5 del D.L. 90 del 24/06/2014 che prevede "negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16 - comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76 - comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato".

Richiamato l'art. 1 - commi 228 229 e 234 della L. 208 del 28/12/2015 in base a cui gli enti locali possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, modificato con il D.L. 113/2016 convertito in legge, che prevede l'innalzamento di tale percentuale al 75% per gli enti con un rapporto personale - popolazione

inferiore a quello stabilito per classe demografica dal decreto del Ministero dell'Interno (1/151 ovvero 0,66%);

Dato atto che il Comune di Asiago alla data del 31/12/2015 aveva n. 44 dipendenti e una popolazione di 6.426 abitanti per cui il rapporto è pari al 0,68% per cui il limite di spesa rimane al 25%.

Richiamata la deliberazione n. 401/2014/ PAR della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto, che, nel rendere un parere su un specifico quesito del Comune di Cavarzere ha illustrato le modalità di computo dei "resti" assunzionali per i periodi precedenti anche alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 90/2014 sopra citato.

Dato atto che:

- la Corte dei Conti ritiene tuttora valida la facoltà di computare i "resti" nel seguente modo: *anno 2011 limite 20%, anno 2012 limite 40%, anno 2013 limite 60% della spesa relativa al personale di ruolo cessato*;
- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la percentuale costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione.

Preso atto che dal 2011, alla data odierna si sono avute cessazioni di personale a tempo indeterminato, rapportata ad anno, per complessivi € 195.621,78, come risulta dal seguente prospetto:

Anno cessazione	percentuale utilizzo	oneri diretti annui	Importi utilizzabili
2011	20%	63.374,35	12.674,87
2012	40%	93.484,55	37393,82
2013	60%	38.762,88	23.257,73
2014	60%	39.586,45	23.751,87
2015	25%	57.120,77	14.280,91
2016	25%	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>111.359,20</b>

(\*) Oneri al netto dell'Indennità di Posizione.

Dal suddetto prospetto sono escluse le mobilità da e verso altro ente.

Considerato che dal 2012 ad oggi sono stati assunti:

- un agente di Polizia Locale per una spesa annua complessiva di € 31.162,00 da calcolarsi al 50% (15.581,00) in quanto l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di Polizia Locale, istruzione pubblica e settore sociale in tale periodo è da calcolare nella misura ridotta del 50 per cento;
- due dipendenti a tempo parziale 18 ore settimanali (nel 2015 aumentate a 34) in cat. B1 per una costo di € 51.023,12 e un dipendente a tempo parziale 28 ore settimanali in categoria D1 (€ 25.383,45). Per cui la spesa totale sostenuta per assunzioni o aumenti orari è pari a € 91.996,57.

Pertanto la situazione per il 2016 è la seguente:

Totale quote utilizzabili da	Totale quote utilizzate al	Disponibilità residua per
------------------------------	----------------------------	---------------------------

cessazioni compreso 2015	2015	assunzioni 2016 o 2017
€ 111.359,20	€ 91.996,57	€ 19.362,63

Ricordato che dalle limitazioni di cui sopra è esclusa l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1 - comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei conti.

Dato atto che è stata da ultimo rideterminata la dotazione organica con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 in data 03/04/2013 e riconfermata con deliberazione della Giunta Comunale n. 18/2016.

Richiamati, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti:

- le norme vigenti in materia di progressioni di carriera ed in particolare gli articoli 24, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- le norme vigenti in materia di mobilità del personale ed in particolare gli articoli 30 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 36 - comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: "Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35."

Precisato che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione.

Riscontrato che l'organo di Revisione ha reso la certificazione sul rispetto del principio di riduzione della spesa del personale, a fronte del programma triennale di fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Ritenuto approvare la programmazione triennale 2017-2019 di fabbisogno del personale.

Precisato che il piano occupazionale per l'anno 2017 viene attuato anche nel rispetto dei limiti di spesa del personale, posti dal comma 557 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006.

Acquisito il parere di regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Sentito il Segretario Generale.

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici.

CON VOTI unanimi favorevoli espressi ai sensi di Legge;

**DELIBERA**

1. di approvare la programmazione triennale 2017 - 2019 del fabbisogno del personale senza prevedere assunzioni di personale in tutto il triennio;
2. di dare atto che il fabbisogno del personale rispetta i limiti stabiliti con la determinazione della dotazione organica, già approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 in data 03/04/2013 e i limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
3. di stabilire che, qualora nel corso del triennio, si dovesse verificare la necessità di rivedere la programmazione di cui trattasi, il presente atto verrà conseguentemente modificato, stabilendo, altresì, fin da ora, che eventuali assunzioni verranno prioritariamente effettuate tramite l'Istituto della mobilità esterna fra Enti, compatibilmente con le possibilità di assunzione previste dall'art. 3 della legge 24.12.2003, n. 350 e coerentemente con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria a carattere pluriennale;
4. di confermare la dotazione organica come da deliberazione della Giunta Comunale n. 18/2016;
5. di inviare il presente provvedimento alle organizzazioni sindacali.
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza di procedere,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

CON VOTI unanimi favorevoli espressi ai sensi di Legge,


#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile.

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 28-11-2016


Il Responsabile del Servizio  
Stefano Costantini



Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 28-11-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Stefano Costantini



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Sig. RIGONI STERN ROBERTO

Il Segretario Comunale  
F.to dr. SACCO STEVANELLA DR. PAOLO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Asiago, li 14 DIC. 2016

Il Responsabile del Procedimento  
-Carla Bortoli-

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-12-2016 al 29-12-2016 come prescritto dall'art. 124, 1<sup>a</sup> comma del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

che è stata comunicata con lettera prot. n. 19532 in data 14-12-2016 ai signori capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Asiago, li 14-12-16

Il Responsabile del Procedimento  
-Carla Bortoli-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3<sup>a</sup> del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").

Asiago, li \_\_\_\_\_

f.to Il Responsabile del Procedimento  
-Carla Bortoli-

Che la presente deliberazione è stata ratificata/comunicata al C.C. con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

f.to Il Responsabile del Procedimento  
-Carla Bortoli-

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Asiago, li 14 DIC. 2016

Il Responsabile del Procedimento  
-Carla Bortoli-

Art. 4 legge 241/1990 – Si trasmette per l'esecuzione	
URBANISTICA	CONTRATTI
COMMERCIO	TRIBUTI
LAVORI PUBBLICI	VV.UU.
ANAGRAFE	SPORT E TURISMO
PATRIMONIO	RAGIONERIA
PERSONALE	SERVIZI SOCIALI
BIBLIOTECA.	

Verbale n. 32 OGGETTO: parere su fabbisogno del personale.

Data 29/11/2016

### Il Revisore Unico

IL REVISORE, in ossequio a quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 239 comma 1, lettera b) del D.L.vo 267/2000;

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 22/11/2016 e relativa all'approvazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019;

RITENUTO di redigere il parere di propria competenza da allegarsi alla proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che:

- trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente.
- L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni di personale.
- La deliberazione non prevede assunzioni di personale per tutto il triennio;

### CONSIDERATO CHE

- è dunque prevista la riduzione del costo del personale per tutto il triennio;
- la proposta di deliberazione è congrua e coerente con l'impostazione del bilancio di previsione e così come prevista nel bilancio pluriennale;
- essa appare inoltre attendibile contabilmente e con i limiti imposti dalla normativa vigente;

### ESPRIME

La propria presa d'atto della volontà della Giunta, espressa nella suddetta proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 di non prevedere alcuna assunzione di personale nel triennio 2017/2019.

Li 29/11/2016

Il Revisore Unico  
Dott. Donato Benedini

